



COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)

Prot. n. 8695

Lì, 30-11-2020

**UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO**

Prot. n. 8695

30 novembre 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN
AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei membri del Consiglio comunale è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Richiamati:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 contenente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192";
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DL 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27.
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020 n. 124 contenente "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

- il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 contenente "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Richiamato, in particolare, l'art. 73 «Semplificazione in materia di organi collegiali» del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che al comma 1 prevede:

- *comma 1 - Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del Consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;*
- *comma 5 - Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.*

Visto il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020 n. 124, all'art. 1 comma 3 ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell'allegato al decreto stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l'art. 73 citato.

Visto il D.L. 7-10-2020 n. 125, in corso di conversione, all'art. 1 comma 3, ha modificato l'art. 1 comma 3 lettera a) del D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole "15 ottobre 2020" con "31 gennaio 2021"

Pertanto fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato art. 73 e le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata dal relativo regolamento.

Richiamati

i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta comunale al fine di gestire il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19:

1. delibera G.C. n. 31 del 16/03/2020 ad oggetto «Linee guida per la diffusione del lavoro agile»
2. delibera G.C. n. 32 del 16/03/2020 ad oggetto "Linee guida per lo svolgimento delle sedute della giunta durante l'emergenza Covid-19"

Ritenuto indispensabile garantire la continuità delle attività amministrative, consentendo che i lavori del Consiglio comunale proseguano attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, attraverso l'utilizzo di pc, tablet, smartphone etc;

Richiamato il capo I, sezione III, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

Dato atto che, in base al primo comma dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, gli enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia possono, pertanto:

- a) effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica
- b) disciplinare autonomamente la materia, anche a regime, con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, al termine della emergenza;

Visto, pertanto, il documento contenente la disciplina di cui sopra, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo consiliare si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza.

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire adeguata informazione ai Consiglieri circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge;

DISPONE

di approvare i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza, contenuti nell'allegato alla presente quale parte integrante.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Nigro Roberto





COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

ALLEGATO

Misure temporanee per il contenimento dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus COVID-19

Criteria di funzionamento del Consiglio comunale in modalità telematica

Articolo 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La riunione del Consiglio comunale può essere effettuata in videoconferenza, consentendo che uno o più dei membri del Consiglio e/o il Segretario comunale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale, ferma restando la presenza del Presidente del Consiglio presso la sede istituzionale del Comune. Durante l'emergenza COVID-19 la seduta può essere effettuata in videoconferenza anche consentendo la partecipazione a distanza nella sede comunale, ma in luoghi diversi dalla sala consiliare (**modalità telematica parzialmente a distanza**).
2. La seduta del Consiglio comunale può anche essere tenuta in modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri (compreso il Presidente) ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi (**modalità telematica completamente a distanza**).
3. Le sedute svolte in modalità telematica, ai sensi del primo o del secondo comma del presente articolo, si intendono, in via convenzionale, sempre effettuate presso la sede istituzionale del Comune.
4. Il Sindaco comunicherà ai consiglieri le modalità di collegamento da remoto, ossia la tecnologia utilizzata (l'applicazione ad es. Google Meet o Zoom Cloud Meetings- di cui sarà cura del singolo consigliere verificarne la funzionalità, sul proprio cellulare oppure sul proprio pc / tablet, se dotato di videocamera e microfono (e le modalità di invio del link di collegamento).
5. L'avviso di convocazione della seduta consiliare indica se la seduta è effettuata a distanza;

Articolo 2 - Tecnologia necessaria

1. Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica avviene senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale. Pertanto, i consiglieri che partecipano alla riunione in modalità telematica:
 - utilizzano la strumentazione tecnologica in proprio possesso (cellulare oppure pc/tablet dotato di videocamera e microfono) per collegarsi in videoconferenza da luogo diverso dalla sede del Comune ovvero nella sede del Comune, ma in luoghi diversi dalla sala consiliare;
 - hanno cura di scaricare sul proprio cellulare, oppure pc/tablet dotato di videocamera e microfono, l'applicazione indicata dal Sindaco;
2. Il link di collegamento, e la eventuale password sono inviati, prima dell'inizio della seduta consiliare : sull'applicativo WhatsApp al numero di cellulare comunicato dal Consigliere, nonché alla PEC/mail del Consigliere, in modo che egli si possa collegare alla seduta o attraverso il cellulare oppure attraverso il pc/tablet (in quest'ultimo caso egli si collegherà alla seduta cliccando sul link ricevuto, oppure dopo aver incollato, su una nuova pagina web, il link ricevuto, a mezzo mail o sul cellulare.
3. La tecnologia utilizzata dal Comune deve assicurare la possibilità immediata a tutti i partecipanti di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
4. La tecnologia utilizzata dal Comune deve consentire:





COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

- il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza da parte del Presidente;
- la possibilità, da parte del Presidente e del Segretario, di proclamare i risultati della votazione.

Articolo 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite appello e verifica oculare delle presenze.
2. La votazione sui singoli argomenti iscritti all'o.d.g. avviene per appello nominale da parte del Segretario ed ha validità anche ai fini della immediata eseguibilità della delibera, se tale circostanza è espressamente dichiarata prima della stessa.
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.
4. In caso di sedute in modalità parzialmente telematica il consigliere sarà dichiarato assente in caso di mancato collegamento da remoto o comunque in caso di assenza presso la sede comunale. In caso di sedute in modalità totalmente telematica, il consigliere sarà dichiarato assente in caso di mancato collegamento da remoto.

Articolo 4 - Pubblicità delle sedute e rispetto della privacy

1. In applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità e nel rispetto della normativa sulla privacy, per il periodo dell'emergenza epidemiologica in cui non è consentita la presenza del pubblico presso l'aula consiliare e la sede comunale, durante le sedute del Consiglio Comunale sono effettuate registrazioni video integrali. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la registrazione video integrale, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di sospendere la stessa, ove lo ritenga opportuno.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le registrazioni è il rappresentante legale del Comune.

Articolo 5 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano esclusivamente per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologia COVID-19, restando di competenza del Consiglio comunale l'adozione di apposito regolamento in materia di disciplina delle sedute consiliari in videoconferenze e registrazioni in streaming.